



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2011 (24.01)
(OR. en)**

5597/11

**SPORT 3
EDUC 13
JEUN 3
AUDIO 3
SOC 45
JAI 38
MI 30**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 gennaio 2011
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Sviluppare la dimensione europea dello sport
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 12 definitivo.

All.: COM(2011) 12 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.1.2011
COM(2011) 12 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Sviluppare la dimensione europea dello sport

SEC(2011) 68 definitivo
SEC(2011) 67 definitivo
SEC(2011) 66 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Sviluppare la dimensione europea dello sport

1. INTRODUZIONE

La cooperazione e il dialogo in materia di sport a livello di UE sono enormemente migliorati grazie al Libro bianco sullo sport del 2007¹. Quasi tutte le azioni contenute nel piano d'azione che l'accompagnava, intitolato a Pierre de Coubertin, sono state realizzate o sono in fase di attuazione. Il Libro bianco comprende una descrizione delle specificità dello sport e dell'applicazione al settore dello sport della legislazione UE in materia, ad esempio, di mercato interno e di concorrenza. Attraverso l'attuazione del Libro bianco sullo sport, la Commissione ha raccolto prove utili su temi da affrontare in futuro. La presente comunicazione non sostituisce il Libro bianco, ma si basa sui suoi risultati.

Il Libro bianco rimane una base appropriata per le attività a livello di UE nel campo dello sport in una serie di ambiti, ad esempio, la promozione del volontariato nello sport, la tutela dei minori e la protezione ambientale. Esso ha anche avviato un dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport, compreso un Forum europeo dello sport con incontri annuali, ed è servito da base per l'integrazione delle attività relative allo sport nei fondi, nei programmi e nelle iniziative UE pertinenti. Il fatto che alcuni temi non siano oggetto della presente Comunicazione non significa che essi non sono più prioritari per la Commissione, ma significa che il Libro bianco resta una base sufficiente per occuparsene negli anni a venire.

Come spiegato nel Libro bianco, diversi aspetti dello sport sono oggetto di diverse disposizioni del trattato. Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce all'UE un ruolo di supporto, di coordinamento e di complemento nel settore dello sport che richiede un intervento per sviluppare la dimensione europea nello sport (articolo 165 del TFUE).

Poiché la struttura del Libro bianco, che è basata su tre ampi capitoli tematici (il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport) e riflette le disposizioni del trattato in materia di sport, è stata trovata utile dalle parti interessate del settore dello sport ed è diventata uno strumento ampiamente accettato per l'elaborazione delle attività e dei dibattiti a livello di UE, essa è stata mantenuta nella presente comunicazione. Ogni capitolo si chiude con un elenco illustrativo e non esaustivo di eventuali questioni da affrontare da parte della Commissione e degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.

1.1. Consultazione pubblica su scala europea

Per preparare la presente Comunicazione, la Commissione ha consultato una vasta gamma di soggetti interessati al fine di individuare le questioni chiave da affrontare a livello di UE e ha organizzato consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate del settore

¹ COM(2007) 391 del'11.7.2007.

dello sport (Forum europeo dello sport, consultazioni bilaterali), una consultazione on line e un gruppo di esperti indipendenti². Ha inoltre tenuto conto dei risultati di uno studio intitolato "The Lisbon Treaty and EU Sports Policy" (Il trattato di Lisbona e la politica dell'UE in materia di sport) commissionato dal Parlamento europeo³.

Dalle consultazioni degli Stati membri è emerso un ampio consenso sui temi che dovrebbero essere prioritari nell'agenda dell'UE per lo sport. Tali temi sono: la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; la lotta al doping; l'istruzione e la formazione; il volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance.

Oltre a questi, il settore dello sport non governativo ha menzionato i seguenti temi: i livelli di partecipazione allo sport; la disponibilità di attività sportive e fisiche a tutti i livelli di istruzione; il riconoscimento del volontariato; la lotta alla violenza e alla discriminazione; la stabilità dei finanziamenti e la necessità di sostenere la creazione di reti e lo scambio di buone pratiche a livello di UE.

1.2. Il valore aggiunto dell'UE nel settore dello sport

La Commissione rispetta l'autonomia degli enti di governo dello sport quale principio fondamentale connesso all'organizzazione dello sport. Essa rispetta inoltre le competenze degli Stati membri in questo campo, in linea con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, l'attuazione del Libro bianco ha confermato che l'azione a livello di UE può apportare un considerevole valore aggiunto in una serie di ambiti.

L'azione dell'UE è finalizzata a sostenere le azioni degli Stati membri e ad integrarle ove opportuno per affrontare sfide quali la violenza e l'intolleranza legate agli eventi sportivi o la mancanza di dati comparabili sul settore dello sport nell'UE quale base per la definizione delle politiche. L'azione dell'UE può inoltre contribuire ad affrontare le sfide transnazionali dello sport europeo, ad esempio adottando un approccio coordinato al problema del doping, delle frodi e delle partite truccate o alle attività degli agenti sportivi.

L'azione dell'UE contribuisce altresì agli obiettivi generali della strategia Europa 2020 migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare attraverso azioni che promuovono l'inclusione sociale nello sport e attraverso di esso, l'istruzione e la formazione (anche grazie al quadro europeo delle qualifiche) e le linee d'azione europee in materia di attività fisica.

In tutti gli ambiti trattati nella presente comunicazione, l'azione dell'UE può servire da piattaforma di scambio e di dialogo tra le parti interessate del settore dello sport, diffondendo buone pratiche e promuovendo lo sviluppo di reti europee nel campo dello sport. Parallelamente a ciò, l'azione dell'UE contribuisce alla diffusione delle conoscenze in merito alla legislazione dell'UE nel settore dello sport, garantendo così una maggiore certezza del diritto per lo sport europeo.

Attualmente la Commissione sostiene progetti e reti nel settore dello sport attraverso azioni di incentivazione specifiche, in particolare le azioni preparatorie nel settore dello sport, o

² I risultati della consultazione pubblica sono reperibili sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_online_consultation_report.pdf.

³ <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=32471>.

programmi esistenti in diversi settori pertinenti tra cui l'educazione permanente, la sanità pubblica, i giovani, la cittadinanza, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'inclusione sociale, la lotta al razzismo, la tutela ambientale e altri.

Mentre la continuazione delle azioni di incentivazione a sostegno delle azioni identificate nella presente comunicazione sarà oggetto dei dibattiti che accompagneranno la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, le proposte contenute nel presente documento saranno sostenute nel breve periodo attraverso le azioni preparatorie in atto e future ed eventi speciali nel settore dello sport.

2. IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT

Lo sport ha un grande potenziale per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alla creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai suoi effetti positivi sull'inclusione sociale, sull'istruzione e sulla formazione e sulla salute pubblica. Esso aiuta a contenere l'aumento della spesa sanitaria e per la sicurezza sociale migliorando la salute e la produttività della popolazione e garantendo una migliore qualità della vita nella vecchiaia; contribuisce alla coesione sociale abbattendo le barriere sociali e migliora l'occupabilità della popolazione grazie al suo impatto sull'istruzione e sulla formazione. Il volontariato nello sport può contribuire ad aumentare l'occupabilità, l'inclusione sociale e la partecipazione civica, soprattutto tra i giovani. D'altro canto, nello sport esistono una serie di minacce dalle quali atleti, in particolare giovani atleti, e cittadini devono essere protetti, ad esempio il doping, la violenza e l'intolleranza.

2.1. Lotta al doping

Il doping costituisce ancora una minaccia seria per lo sport. L'uso di sostanze dopanti da parte degli atleti dilettanti è fonte di gravi rischi per la salute pubblica e richiede azioni preventive, anche nei centri di fitness. La prevenzione del doping e le sanzioni per doping restano nella sfera di competenza delle organizzazioni sportive e degli Stati membri. La Commissione sostiene la lotta al doping e il ruolo importante dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA), delle organizzazioni nazionali antidoping (NADO), dei laboratori accreditati, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. La Commissione si compiace del fatto che le NADO siano sempre più organizzate come organi indipendenti. Essa incoraggia altresì gli Stati membri ad adottare e condividere piani d'azione nazionali antidoping atti a garantire il coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti.

Molte parti interessate chiedono un approccio dell'UE più attivo nella lotta al doping, che preveda ad esempio, nella misura in cui le competenze dell'Unione in questo campo glielo consentono, l'adesione alla Convenzione della lotta contro il doping del Consiglio d'Europa. È necessario valutare le implicazioni della competenza conferita all'Unione dall'articolo 165 del TFUE in relazione alla rappresentanza dell'UE nelle strutture direttive della WADA.

La Commissione evidenzia la necessità che le regole e le pratiche antidoping siano conformi alla legislazione dell'UE e rispettino i diritti e i principi fondamentali come il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto ad un processo equo e la presunzione di innocenza. Qualsiasi limitazione dell'esercizio di questi diritti e di queste libertà deve essere prevista dalla legge e rispettare l'essenza di tali diritti e il principio di proporzionalità.

La Commissione incoraggia il diffondersi della tendenza riscontrata negli Stati membri dell'UE ad introdurre disposizioni di diritto penale contro il commercio di sostanze dopanti gestito da reti organizzate o a rafforzare quelle vigenti.

2.2. Istruzione, formazione e qualifiche nello sport

È possibile dedicare più tempo allo sport e all'attività fisica nelle scuole con una spesa ridotta, agendo sia sul piano di studi che al di fuori di esso. La qualità dei programmi di educazione fisica e le qualifiche degli insegnanti continuano a destare preoccupazione in diversi Stati membri. La cooperazione tra organizzazioni sportive e istituti di istruzione è vantaggiosa per entrambi i settori e può essere sostenuta dalle università.

Facendo seguito all'invito del Consiglio europeo del 2008 ad affrontare la questione delle "carriere parallele"⁴, la Commissione sottolinea l'importanza di garantire ai giovani atleti di alto livello un'istruzione di qualità parallela alla formazione sportiva. I giovani atleti, in particolare quelli che da paesi terzi vengono ad allenarsi e a gareggiare in Europa, sono esposti a molteplici rischi connessi alla loro vulnerabilità. La qualità dei centri di formazione sportiva e del loro personale dovrebbe essere sufficientemente elevata da salvaguardare lo sviluppo morale e pedagogico e gli interessi professionali degli atleti.

Gli Stati membri e il movimento sportivo riconoscono la necessità di disporre di personale più qualificato nel settore dello sport. L'elevata professionalità e la molteplicità di professioni nello sport, unite ad una mobilità crescente nell'UE, sottolineano l'importanza di includere qualifiche relative allo sport nei sistemi di qualifiche nazionali, in modo che possano trarre beneficio dai rimandi al quadro europeo delle qualifiche (EQF). È necessaria maggiore trasparenza relativamente alla convalida e al riconoscimento delle qualifiche ottenute dai volontari e alle qualifiche richieste per le professioni regolamentate connesse allo sport.

2.3. Prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza

La violenza e i disordini provocati dagli spettatori restano un fenomeno che coinvolge tutta l'Europa ed è necessario un approccio europeo che comprenda misure destinate a ridurre i rischi ivi associati. In collaborazione con il Consiglio d'Europa, fino ad oggi l'azione dell'UE si è focalizzata sul garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini, attraverso misure di polizia, in occasione dei grandi eventi calcistici internazionali. Un approccio più ampio che coinvolga anche altre discipline sportive, basato sulla prevenzione e sull'applicazione della legge, richiederà una maggiore cooperazione tra le parti interessate pertinenti, come le forze di polizia, le autorità giudiziarie, le organizzazioni sportive, le organizzazioni dei tifosi e le autorità pubbliche.

Secondo una recente relazione dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali⁵, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza continuano a costituire un problema nello sport europeo, anche a livello amatoriale. Si invitano gli Stati membri a garantire il pieno ed efficace recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e a sostenere le attività miranti a combattere questi fenomeni.

⁴ Dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport, dicembre 2008.

⁵ Razzismo, discriminazione etnica ed esclusione dei migranti e delle minoranze nello sport: sintesi comparativa della situazione nell'Unione europea (2010): http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm.

2.4. Migliorare la salute attraverso lo sport

L'attività fisica è uno dei determinanti della salute più importanti nella società moderna e può dare un grande contributo alla riduzione del sovrappeso e dell'obesità e alla prevenzione di una serie di malattie gravi. Lo sport è una parte fondamentale di qualsiasi approccio alle politiche pubbliche mirante a migliorare l'attività fisica. Nel 2008 i ministri dello sport dell'UE hanno adottato informalmente le linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica, che spiegano come si possono utilizzare le politiche e le pratiche a livello UE, nazionale e locale per aiutare i cittadini ad essere fisicamente attivi nell'ambito della loro vita quotidiana. Diversi Stati membri hanno basato iniziative politiche nazionali su tali linee d'azione.

La salute e l'attività fisica sono talmente legate che la promozione dell'attività fisica è una parte fondamentale del Libro bianco del 2007 "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità"⁶. Al fine di attuare questa strategia, alcuni Stati membri hanno dimostrato la volontà di investire nell'attività fisica quale strumento per migliorare la salute e varie organizzazioni si sono impegnate a realizzare progetti di promozione dell'attività fisica per migliorare la salute.

Vi sono grandi differenze nei livelli di attività fisica e negli approcci pubblici tra gli Stati membri e il concetto di attività fisica a vantaggio della salute (*health-enhancing physical activity* - *HEPA*), che riguarda una gamma di settori molto diversi tra loro come lo sport, la sanità, l'istruzione, i trasporti, l'urbanistica, la sicurezza pubblica e l'ambiente di lavoro, comporta una serie di sfide. L'attività fisica potrebbe essere ulteriormente incoraggiata nei sistemi d'istruzione nazionali fin dalla tenera età. Lo scambio transnazionale di buone pratiche a sostegno dell'elaborazione e dell'attuazione di linee d'azione nazionali in materia di attività fisica ha un alto valore aggiunto a livello di UE e dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

2.5. Inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport

Le persone disabili hanno il diritto di partecipare alle attività sportive su base di uguaglianza con gli altri. L'UE e i suoi Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che prevede l'obbligo di adottare le misure opportune affinché tali diritti siano esercitati. È importante garantire la piena attuazione delle disposizioni di tale convenzione.

Le donne sono sottorappresentate in alcuni ambiti dello sport. In linea con la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione incoraggerà l'integrazione delle questioni di genere nelle attività connesse allo sport.

Lo sport consente agli immigrati e alla società ospitante di interagire in modo positivo favorendo l'integrazione e il dialogo interculturale. Con sempre maggior frequenza lo sport è incluso in programmi specifici per gli immigrati, nonostante differenze sostanziali negli approcci nazionali. Lo sport può anche essere un mezzo di promozione dell'inclusione sociale delle minoranze e di altri gruppi vulnerabili o svantaggiati e può contribuire a migliorare la comprensione tra le comunità, anche in regioni che escono da un conflitto.

IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT

⁶ COM(2007) 279 definitivo del 30.5.2007.

<i>Lotta al doping</i>
• <i>Commissione</i>: proporre un progetto di mandato per negoziare l'adesione dell'UE alla Convenzione della lotta contro il doping del Consiglio d'Europa. • <i>Commissione</i>: esaminare il modo più opportuno per rafforzare le misure contro il commercio di sostanze dopanti da parte di reti organizzate, se possibile anche attraverso il diritto penale. • <i>Commissione</i>: sostenere le reti transnazionali antidoping, comprese le reti che si occupano principalmente di misure preventive mirate per lo sport amatoriale, lo sport per tutti e il fitness.
<i>Istruzione, formazione e qualifiche nello sport</i>
• <i>Commissione</i>: nel quadro del programma di apprendimento permanente, sostenere iniziative innovative relative all'attività fisica nelle scuole. • <i>Commissione e Stati membri</i>: elaborare orientamenti europei sulla formazione degli sportivi abbinata all'istruzione generale ("carriere parallele"). • <i>Commissione e Stati membri</i>: sostenere l'inclusione di qualifiche relative allo sport nell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche. In questo contesto, promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale derivante da attività come il volontariato nello sport.
<i>Prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza</i>
• <i>Commissione e Stati membri</i>: elaborare e attuare disposizioni e requisiti di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali, compresi progetti paneuropei di formazione e revisione tra pari per i funzionari di polizia sulla violenza degli spettatori. • <i>Commissione</i>: fornire sostegno ad attività miranti a combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e la connessa intolleranza nello sport.
<i>Migliorare la salute attraverso lo sport</i>
• <i>Commissione e Stati membri</i>: sulla base delle linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica, procedere verso l'elaborazione di linee d'azione nazionali, compreso un processo di revisione e coordinamento, e valutare la possibilità di proporre una raccomandazione del Consiglio in questo campo. • <i>Commissione</i>: sostenere progetti e reti transnazionali nel campo dell'attività fisica a vantaggio della salute.
<i>Inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport</i>
• <i>Commissione e Stati membri</i>: sviluppare e diffondere standard atti a garantire l'accessibilità delle organizzazioni, delle attività, delle manifestazioni e delle sedi sportive e ricreative attraverso la Strategia europea sulla disabilità.

- *Commissione e Stati membri*: favorire la partecipazione dei disabili agli eventi sportivi europei e promuovere l'organizzazione di eventi riservati ai disabili, in particolare attraverso il sostegno a progetti e reti transnazionali. In questo contesto, sostenere la ricerca sulle attrezzature sportive destinate ai disabili.
- *Commissione*: sostenere progetti transnazionali che promuovono l'accesso delle donne a posizioni di responsabilità nello sport e l'accesso allo sport delle donne in posizione svantaggiata. In questo contesto, includere lo sport nella base dati e nella rete di donne in posizioni di responsabilità.
- *Commissione*: sostenere progetti transnazionali che favoriscono l'integrazione dei gruppi vulnerabili e svantaggiati attraverso lo sport e il relativo scambio di buone pratiche.

3. LA DIMENSIONE ECONOMICA DELLO SPORT

Lo sport è un settore dell'economia vasto e in rapido sviluppo e contribuisce in modo rilevante alla crescita e all'occupazione con un valore aggiunto ed effetti sull'occupazione superiori ai tassi di crescita medi. Circa il 2% del PIL mondiale è generato dal settore dello sport⁷. Le grandi competizioni e i grandi eventi sportivi hanno un elevato potenziale in termini di ulteriore sviluppo del turismo in Europa. Lo sport contribuisce dunque alla strategia Europa 2020. Sono necessari dati comparabili come base per la definizione di politiche basate su dati di fatto. Nonostante l'importanza economica complessiva dello sport, la grande maggioranza delle attività sportive si svolge in strutture senza scopo di lucro basate sul volontariato. La sostenibilità dei finanziamenti di tali strutture può essere fonte di preoccupazione e la solidarietà finanziaria tra sport professionistico e sport di base va rafforzata.

3.1. Definizione di politiche basata su dati di fatto nel settore dello sport

La definizione di politiche di attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona riguardanti lo sport necessita di una base di conoscenze comprovate solida, compresi dati a livello di UE comparabili sugli aspetti socioeconomici dello sport. La Commissione sta agevolando la cooperazione a livello di UE per misurare l'importanza economica dello sport attraverso un conto satellite per lo sport⁸. Una maggiore collaborazione finalizzata a conoscere meglio lo sport nell'UE dovrebbe coinvolgere il mondo accademico, l'industria dello sport, il movimento sportivo e le autorità pubbliche nazionali ed europee.

3.2. Il finanziamento sostenibile dello sport

Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale nel settore dello sport, ad esempio la concessione di licenze per la ritrasmissione degli eventi sportivi o il merchandising sono fonti importanti di reddito per gli sport professionistici. I proventi derivanti da queste fonti sono spesso parzialmente ridistribuiti a livelli inferiori della filiera dello sport.

⁷ World Economic Forum, Davos, 2009.

⁸ Un conto satellite è un quadro statistico che serve a misurare l'importanza economica di un'industria specifica (in questo caso il settore dello sport) per l'economia nazionale. Un conto satellite per lo sport filtra i conti nazionali per le attività relative allo sport per estrarre tutto il valore aggiunto connesso allo sport.

È opinione della Commissione che, fatto salvo il pieno rispetto delle norme UE in materia di concorrenza e delle regole UE del mercato interno, la protezione efficace di queste fonti di reddito sia importante per garantire un finanziamento indipendente delle attività sportive in Europa. La concessione dei diritti mediatici sugli eventi sportivi dovrebbe soddisfare domande di mercato e preferenze culturali diverse e al contempo garantire il rispetto delle regole del mercato interno e delle norme in materia di concorrenza.

La vendita collettiva dei diritti mediatici è un buon esempio di meccanismi di solidarietà finanziaria e di redistribuzione nello sport. Tale vendita collettiva limita intrinsecamente la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, essa può arrecare vantaggi che superano gli effetti negativi. La vendita collettiva può dunque soddisfare i criteri per beneficiare di una deroga a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, purché si rispettino determinate condizioni. La Commissione raccomanda alle associazioni sportive di stabilire meccanismi per la vendita collettiva dei diritti mediatici al fine di garantire una redistribuzione adeguata dei proventi, nel pieno rispetto delle norme UE in materia di concorrenza e del diritto dei cittadini all'informazione.

I giochi d'azzardo (comprese le scommesse sportive e le lotterie) gestiti da privati o dallo Stato contribuiscono direttamente o indirettamente a finanziare lo sport in tutti gli Stati membri dell'UE. Tali contributi possono comprendere i legami finanziari tra le lotterie gestite dallo Stato e il movimento sportivo, i contributi fiscali che forniscono finanziamenti allo sport, lo sfruttamento di diritti specifici e gli accordi di sponsorizzazione.

Le parti interessate del settore dello sport prevedono difficoltà relativamente alla continuità dei redditi provenienti dal gioco d'azzardo. All'ora di adottare ulteriori provvedimenti in materia di offerta dei servizi connessi al gioco d'azzardo nel mercato interno è opportuno prendere in considerazione gli inviti ad assicurare finanziamenti sostenibili allo sport da fonti sia private sia pubbliche e la stabilità finanziaria del settore. Gli approcci normativi variano tra gli Stati membri negli ambiti relativi ai diritti di proprietà intellettuale e al gioco d'azzardo, in particolare riguardo alla portata dei diritti di proprietà per gli organizzatori delle competizioni sportive in relazione agli eventi che organizzano, nonché alla questione dei diritti di immagine nello sport.

Per capire meglio queste questioni la Commissione ha lanciato uno studio UE sul finanziamento dello sport di base. Tale studio dovrebbe individuare l'importanza reale per lo sport di base delle diverse fonti di finanziamento, ad esempio le sovvenzioni pubbliche (statali, regionali e locali), i contributi delle famiglie e del volontariato, le sponsorizzazioni, i proventi derivanti dalla trasmissione degli eventi sportivi e dall'organizzazione dei servizi connessi al gioco d'azzardo. Nel decidere sull'opportunità di azioni in questo ambito e sulla loro tipologia si terrà conto dei risultati di questo studio.

3.3. Applicare allo sport le norme UE in materia di aiuti di Stato

In tutti gli Stati membri dell'UE lo sport è finanziato in vario modo dalle autorità pubbliche. Alcune misure, ad esempio importi molto bassi di aiuti che rientrano nel regolamento *de minimis*, possono rimanere al di fuori dell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Laddove le condizioni previste in tale articolo siano soddisfatte, gli aiuti di Stato sono in linea di principio incompatibili con la legislazione UE, salvo nei casi in cui sia applicabile una delle deroghe di cui al medesimo articolo 107. Sebbene gli aiuti di Stato allo sport non rientrino in quanto tali nel regolamento generale di esenzione per categoria, ad essi si possono applicare alcune delle disposizioni di tale regolamento e in questi casi essi si possono considerare

compatibili senza bisogno di notifica preventiva alla Commissione. In tutti gli altri casi, un nuovo aiuto deve essere notificato in anticipo alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e può essere concesso solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione favorevole. Fino ad ora ci sono state poche decisioni riguardanti aiuti di Stato allo sport e, come in altri settori in una situazione simile, le parti interessate hanno ripetutamente chiesto ulteriori chiarimenti in merito al finanziamento delle infrastrutture e delle organizzazioni sportive.

3.4. Sviluppo regionale e occupabilità

I fondi UE potrebbero essere usati per progetti e azioni a sostegno di strutture sportive sostenibili. Ad esempio, allo scopo di sfruttare appieno il valore dello sport quale strumento di sviluppo locale e regionale, di rivitalizzazione urbana, di sviluppo rurale, di occupabilità, di creazione di posti di lavoro e di integrazione nel mercato del lavoro, i fondi strutturali possono sostenere gli investimenti in linea con le priorità dei programmi operativi. I soggetti interessati locali (comuni e regioni) svolgono un ruolo fondamentale in materia di finanziamenti e di accesso allo sport e dovrebbero essere maggiormente coinvolti nei dibattiti sull'argomento a livello di UE.

LA DIMENSIONE ECONOMICA DELLO SPORT
<i>Definizione di politiche basata su dati di fatto nel settore dello sport</i>
• <i>Commissione e Stati membri:</i> creare conti satellite per lo sport compatibili con la definizione europea concordata. • <i>Commissione:</i> sostenere una rete di università per promuovere politiche in materia di sport innovative e basate su dati di fatto. • <i>Commissione:</i> studiare la fattibilità di creare una funzione di monitoraggio dello sport nell'UE per analizzare le tendenze, raccogliere dati, interpretare le statistiche, agevolare la ricerca, lanciare sondaggi e studi e promuovere lo scambio di informazioni.
<i>Il finanziamento sostenibile dello sport</i>
• <i>Commissione:</i> assicurare che nell'attuazione dell'iniziativa Agenda digitale si tenga conto dei diritti di proprietà intellettuale che potrebbero emergere relativamente alla copertura di eventi sportivi. • <i>Commissione:</i> lanciare uno studio per analizzare i diritti degli organizzatori di eventi sportivi e i diritti d'immagine nello sport dal punto di vista del quadro giuridico dell'UE. • <i>Commissione e Stati membri:</i> in collaborazione con il movimento sportivo esaminare modalità di rafforzamento dei meccanismi di solidarietà finanziaria nello sport nel pieno rispetto delle norme UE in materia di concorrenza. • <i>Commissione e Stati membri:</i> partendo dai risultati dello studio UE sul finanziamento dello sport di base, esaminare le migliori pratiche tra i meccanismi di finanziamento esistenti per un finanziamento trasparente e sostenibile dello sport.
<i>Applicare allo sport le norme UE in materia di aiuti di Stato</i>

- *Commissione*: monitorare l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore dello sport e valutare l'opportunità di fornire orientamenti nel caso in cui il numero di casi di aiuti di Stato connessi allo sport dovesse aumentare.

Sviluppo regionale e occupabilità

- *Commissione e Stati membri*: sfruttare appieno le possibilità di sostegno alle infrastrutture sportive e di attività sportive e all'aperto sostenibili offerte dal Fondo europeo di sviluppo regionale quale strumento di sviluppo regionale e rurale e le possibilità di rafforzare le competenze e aumentare l'occupabilità dei lavoratori nel settore dello sport offerte dal Fondo sociale europeo.

4. L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT

4.1. Promuovere la buona governance nello sport

La buona governance nello sport è un requisito per garantire l'autonomia e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive. Sebbene non sia possibile definire un unico modello di governance nello sport europeo tra le diverse discipline e alla luce delle numerose differenze nazionali, la Commissione ritiene che vi siano principi intercorrelati alla base della governance nello sport a livello europeo, quali l'autonomia entro i limiti di legge, la democrazia, la trasparenza e la responsabilità nella presa di decisioni e l'inclusività nel rappresentare gli interessi delle parti interessate. La buona governance nello sport è un prerequisito per affrontare le sfide che attendono lo sport e il quadro giuridico dell'UE.

4.2. Le specificità dello sport

Le specificità dello sport, un concetto giuridico stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea di cui le istituzioni dell'UE hanno già tenuto conto in diverse circostanze e che è trattato nel dettaglio nel Libro bianco sullo sport e nel documento di lavoro dei servizi allegato, sono ora riconosciute dall'articolo 165 del TFUE. Esse comprendono tutte le caratteristiche che rendono speciale lo sport, ad esempio l'interdipendenza tra gli avversari o la struttura piramidale delle competizioni aperte. Si tiene conto del concetto di specificità dello sport nel valutare se le regole sportive soddisfano le prescrizioni della legislazione dell'UE (diritti fondamentali, libera circolazione, divieto di discriminazione, concorrenza, ecc.).

Le regole sportive di norma riguardano l'organizzazione e la gestione corretta dello sport agonistico. Esse sono responsabilità delle organizzazioni sportive e devono essere compatibili con la legislazione dell'UE. Al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'UE, la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l'incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e coerente di un dato sport (le "regole del gioco").

Attraverso il dialogo con i soggetti interessati del mondo dello sport, la Commissione continuerà ad adoperarsi per spiegare, per argomenti, il rapporto tra legislazione dell'UE e

regole sportive nello sport professionistico e amatoriale. Come richiesto dagli Stati membri e dal movimento sportivo nella consultazione, la Commissione è impegnata a promuovere un'interpretazione corretta del concetto di specificità dello sport e continuerà a fornire orientamenti in merito. Per quanto concerne l'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza, la Commissione continuerà ad applicare la procedura prevista nel regolamento (CE) n. 1/2003.

4.3. Libera circolazione e nazionalità degli sportivi

L'organizzazione dello sport su base nazionale è parte dell'approccio europeo tradizionale allo sport. Mentre il trattato vieta la discriminazione basata sulla nazionalità e sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, la Corte di giustizia ha tenuto conto dell'esigenza di preservare alcune caratteristiche specifiche dello sport in sentenze passate riguardanti la composizione delle squadre nazionali o le norme relative ai termini di trasferimento dei giocatori che partecipano a gare sportive a squadre.

Nel campo dello sport professionistico, le norme che introducono una discriminazione diretta (come le quote di giocatori sulla base della nazionalità) non sono compatibili con la legislazione dell'UE. D'altro canto, norme indirettamente discriminatorie (ad esempio quote di giocatori formati sul posto) o che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori (indennità compensative per il reclutamento e la formazione dei giovani giocatori) si possono considerare compatibili se perseguono un obiettivo legittimo e nella misura in cui sono necessarie e commisurate al raggiungimento di tale obiettivo.

Secondo l'articolo 45 del TFUE, le norme in materia di libera circolazione si applicano esclusivamente ai lavoratori e ai giocatori professionisti nel quadro di un'attività economica. Tuttavia, tali norme si applicano anche allo sport amatoriale, poiché la Commissione ritiene che, secondo il combinato disposto degli articoli 18, 21 e 165 del TFUE, il principio generale dell'UE di vietare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità si applichi allo sport per tutti i cittadini dell'UE che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, compresi i cittadini che praticano uno sport a livello amatoriale.

La Commissione ha lanciato uno studio per valutare le implicazioni delle disposizioni del trattato sulla non discriminazione fondata sulla nazionalità nei singoli sport. Orientamenti sulla libera circolazione sono forniti nel documento di lavoro dei servizi allegato alla presente comunicazione. Ulteriori orientamenti sono contenuti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" adottata il 13 luglio 2010⁹.

4.4. Norme in materia di trasferimenti e le attività degli agenti sportivi

In seguito a un dibattito con la Commissione nel 2001 nel quadro di un caso antitrust, sono state inserite nuove regole nel regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei giocatori. I trasferimenti dei giocatori catturano regolarmente l'attenzione dell'opinione pubblica poiché destano preoccupazioni in merito alla loro legalità e alla trasparenza dei flussi finanziari coinvolti. La Commissione ritiene che sia giunto il momento per una valutazione complessiva delle norme in materia di trasferimenti nello sport professionistico in Europa.

⁹ COM(2010) 373.

Lo studio indipendente sugli agenti sportivi svolto nel 2009 per conto della Commissione fornisce una panoramica delle attività degli agenti sportivi nell'UE. I principali problemi evidenziati sono di natura etica, ad esempio reati finanziari e sfruttamento dei giovani giocatori, e costituiscono una minaccia per la correttezza delle competizioni sportive e l'integrità degli sportivi. Lo studio evidenzia anche discrepanze nel modo in cui l'attività degli agenti è regolamentata dalle autorità pubbliche e dagli organismi privati in Europa.

4.5. Integrità nelle competizioni sportive

Negli sport di squadra, i sistemi per la concessione delle licenze alle società sportive costituiscono uno strumento prezioso per garantire l'integrità nelle competizioni e sono anche efficaci per promuovere la buona governance e la stabilità finanziaria. La Commissione plaude all'adozione di misure atte ad aumentare il fair play finanziario nel calcio europeo e ricorda che esse devono rispettare le regole del mercato interno e le norme in materia di concorrenza.

Le partite truccate violano l'etica e l'integrità dello sport. Che tale pratica sia finalizzata ad influenzare le scommesse o al raggiungimento di obiettivi sportivi, essa resta comunque una forma di corruzione punita in quanto tale dal diritto penale nazionale. Le reti criminali internazionali svolgono un ruolo nel concordare i risultati delle partite in relazione alle scommesse illegali. Vista la popolarità dello sport su scala mondiale e la natura transfrontaliera delle attività legate alle scommesse, il problema spesso trascende la sfera di competenza delle autorità nazionali. I soggetti interessati del mondo dello sport lavorano con le società pubbliche e private che gestiscono le scommesse allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di programmi educativi, con risultati disomogenei. La Commissione collaborerà con il Consiglio d'Europa per analizzare i fattori che potrebbero contribuire ad affrontare in modo più efficace il problema delle partite truccate a livello nazionale, europeo ed internazionale. L'integrità nello sport è anche uno dei temi che saranno affrontati nella prossima consultazione della Commissione sulla fornitura di servizi connessi al gioco d'azzardo on line nell'UE.

4.6. Il dialogo sociale europeo nel settore dello sport

Il dialogo sociale è una pietra miliare del modello sociale europeo e offre ai datori di lavoro, agli atleti e ai lavoratori del settore dello sport l'opportunità di strutturare le relazioni industriali nel settore tramite un dialogo autonomo nel quadro legislativo ed istituzionale generale dell'UE. Nel 2008 è stato lanciato un comitato per il dialogo sociale europeo nel settore del calcio professionistico. Il comitato sta lavorando alla definizione di requisiti contrattuali minimi per i giocatori di calcio.

Inoltre, alcune organizzazioni europee delle parti sociali hanno manifestato il loro interesse ad istituire un comitato per il dialogo sociale per l'intero settore dello sport e del tempo libero attivo. La Commissione incoraggia tale sviluppo ed invita le parti sociali a consolidare ulteriormente la rappresentatività a livello di UE. Essa proporrà una fase di prova per agevolare l'avvio di tale dialogo.

L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT
<i>Promuovere la buona governance nello sport</i>
• <i>Commissione e Stati membri:</i> promuovere norme in materia di governance nello sport

attraverso lo scambio di buone pratiche e un sostegno mirato ad iniziative specifiche.
<i>Le specificità dello sport</i>
• <i>Commissione</i>: fornire assistenza e orientamenti, per argomenti, relativi all'applicazione del concetto di specificità dello sport.
<i>Libera circolazione e nazionalità degli sportivi</i>
• <i>Commissione</i>: fornire orientamenti su come conciliare le disposizioni del trattato sulla nazionalità e l'organizzazione di competizioni nei singoli sport su base nazionale. • <i>Commissione</i>: valutare nel 2012 le conseguenze di eventuali norme sui giocatori formati nei vivai locali per gli sport di squadra.
<i>Norme in materia di trasferimenti e attività degli agenti sportivi</i>
• <i>Commissione</i>: lanciare uno studio sugli aspetti economici e giuridici dei trasferimenti dei giocatori e sul loro impatto sulle competizioni sportive. In questo contesto, fornire orientamenti sui trasferimenti dei giocatori negli sport di squadra. • <i>Commissione</i>: organizzare un convegno per analizzare nel dettaglio come le istituzioni dell'UE e i rappresentanti del movimento sportivo (federazioni, leghe, club, giocatori e agenti) possono migliorare la situazione relativamente alle attività degli agenti sportivi.
<i>Il dialogo sociale europeo nel settore dello sport</i>
• <i>Commissione</i>: sostenere le parti sociali e le organizzazioni sportive nella creazione di un dialogo sociale a livello di UE per l'intero settore dello sport e del tempo libero e nel dibattito avente ad oggetto nuovi temi pertinenti quali la stabilità contrattuale, l'istruzione e la formazione, la salute e la sicurezza, l'occupazione e le condizioni di lavoro dei minori, il ruolo degli agenti o la lotta al doping.

5. COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il trattato di Lisbona invita l'Unione e gli Stati membri a favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport. Considerata l'organizzazione continentale dello sport e il consenso rinnovato sull'allargamento, la cooperazione con i paesi terzi europei, in particolare con i paesi candidati e i candidati potenziali, e con il Consiglio d'Europa dovrebbe essere una priorità.

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
• <i>Commissione</i>: identificare l'ambito della cooperazione internazionale nel settore dello sport prestando particolare attenzione ai paesi terzi europei, soprattutto ai paesi candidati e ai candidati potenziali, e al Consiglio d'Europa.

6. CONCLUSIONE

È opinione della Commissione che la complessità delle proposte nel settore dello sport richieda la continuazione delle strutture di cooperazione informale tra gli Stati membri al fine di garantire lo scambio costante delle buone pratiche e la diffusione dei risultati. La Commissione continuerà a sostenere i gruppi di lavoro informali nel settore dello sport che gli Stati membri vorranno mantenere o creare e che continueranno a fare capo ai direttori responsabili per lo sport nell'UE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati a sostenere le proposte avanzate nella presente comunicazione sullo sport e ad indicare le loro priorità per azioni future.